

Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to

COMUNE DI

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE RELATIVA AL SERVIZIO
CIMITERIALE INTEGRATO E DI POLIZIA
MORTUARIA**

Fontane di Villorba, lì

Il **Comune** di _____, in persona di _____, C.F. _____, Dirigente dell'Area " _____", di seguito denominato "**Comune**";

e

il **Consiglio di Bacino Priula**, in persona del _____, nato a _____ (____) il _____.____, C.F. _____, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, giusta procura rilasciata in data _____ per atto pubblico n. _____ Raccolta _____ del notaio in _____, di seguito denominato anche solo "**Bacino Priula**",

PREMESSO CHE

- il Comune di _____, già aderente al Consorzio Intercomunale Priula / Consorzio Azienda Intercomunale di bacino Treviso Tre, partecipa al Consiglio di Bacino Priula;
- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D. Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primo luogo, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d'interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;
- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell'ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani (P.R.S.U.);

- tali Consorzi con deliberazione di Assemblea Consortile n. 8 del 30 aprile 2014 hanno avviato il servizio cimiteriale integrato a favore dei comuni consorziati e delle loro comunità, approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari;

- i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T), e che tale Autorità, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha competenza anche in ordine all'organizzazione, affidamento e controllo diretto dei servizi integrati cimiteriali comprensivi del servizio di cremazione;

- il Consiglio di Bacino Priula con deliberazione assembleare n. _ del ___/___/2017 ha aggiornato ed approvato la nuova convenzione ex art. 30 TUEL per la regolazione e gestione associata del Servizio;

- con la medesima deliberazione il Consiglio di Bacino ha altresì deliberato di gestire in house providing per il tramite di Contarina SpA il servizio integrato cimiteriale per i comuni aderenti, approvando un nuovo Contratto di servizio;

- il Comune di _____ con deliberazione n. ___ del _____ ha aderito al servizio cimiteriale integrato avviato dal Consiglio di Bacino, approvando il presente schema di convenzione e prendendo atto del suddetto Contratto di servizio;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e, in particolare, gli articoli 30 e 31;

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 (“legge Delrio”) recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO l’art. 19 del D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 recante “*Norme in materia funeraria*” e, in particolare, l’art. 3 che prevede la possibilità di svolgere in forma associata attività di competenza comunale connesse all’espletamento del servizio cimiteriale;

VISTO lo statuto del Consiglio di Bacino;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 FINALITÀ

L’esercizio in forma associata della funzione relativa al servizio cimiteriale integrato e di polizia mortuaria è inteso ad assicurare:

- eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali aderenti e

le loro comunità;

- livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed adeguati alle necessità dei cittadini/utenti mediante l'elaborazione di un regolamento di polizia mortuaria omogeneo per i vari comuni aderenti al servizio;

- un graduale allineamento del regime tariffario in ragione dell'omogeneità del servizio fornito;

- una gestione efficace, efficiente ed economica del servizio grazie, in particolare, all'ottimizzazione degli interventi ed alle economie di scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del servizio;

- la definizione e l'attuazione, previa intesa con i comuni di volta in volta interessati, di un programma di investimenti volto a razionalizzare in un'ottica sovracomunale i fabbisogni di breve, medio e lungo periodo.

ART. 3 OGGETTO

Nelle more dell'emanazione della normativa statale sulla regolazione e gestione per ambiti territoriali ottimali del servizio cimiteriale integrato, la presente Convenzione disciplina le modalità di esercizio associato di tutte le attività costituenti la funzione relativa al servizio cimiteriale integrato e di polizia mortuaria sul bacino territoriale ottimale denominato "Destra Piave" già individuato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. 21.01.2014, n. 13 per il servizio rifiuti.

Tali attività ricomprendono, in particolare:

- la predisposizione di un regolamento di polizia mortuaria, comprensivo della disciplina dell'accesso ai servizi cimiteriali e delle concessioni dei manufatti cimiteriali, uniforme a livello di bacino da sottoporre ai comuni aderenti al servizio per l'approvazione di competenza;

- l'organizzazione di una gestione integrata dei vari servizi cimiteriali – tanto delle attività prettamente amministrative, quanto di quelle tecnico operative e di quelle a carattere straordinario – unitaria a livello di bacino ottimale, ossia con standard uniformi di servizio a parità di esigenze e/o caratteristiche dei vari cimiteri comunali;
- l'elaborazione di tariffe e canoni di concessione a livello di bacino, rispettivamente, per i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva, e per le cessioni d'uso di manufatti e/o aree, da sottoporre ai comuni aderenti per le approvazioni di competenza: nell'elaborazione di tali tariffe e canoni si terrà conto della qualità e quantità di servizio cimiteriale erogato in ciascun comune nonché dello stato del demanio cimiteriale e della sua gestione nel corso del tempo con l'obiettivo di un progressivo loro allineamento a livello di bacino;
- la pianificazione, in un'ottica sovracomunale, delle attività di investimento cimiteriale da sottoporre ai comuni di volta in volta interessati per le approvazioni di competenza e/o l'affidamento della realizzazione delle attività di investimento cimiteriale.

Il servizio cimiteriale integrato è inteso come il complesso coordinato di:

A) servizi cimiteriali ordinari, tanto a carattere prettamente amministrativo (es. accoglimento dei dolenti, front e back office, informazione e formazione ai cittadini, programmazione delle operazioni cimiteriali, gestione amministrativa delle cessioni d'uso cimiteriali ivi compresa la stipulazione dei relativi contratti, gestione del servizio di illuminazione votiva, riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali), quanto di carattere tecnico-operativo (es. redazione ed aggiornamento del piano regolatore cimiteriale,

accettazione dei defunti nel cimitero o nel crematorio, operazioni cimiteriali primarie quali inumazioni, estumulazioni, traslazioni di defunti o la dispersione delle loro ceneri all'interno del cimitero, servizio di custodia cimiteri, manutenzione ordinaria, piccoli interventi di manutenzione straordinaria che non necessitano di previa progettazione, gestione impianti di cremazione e servizio di cremazione);

B) attività cimiteriale straordinaria ricomprende tutte quelle attività di investimento per il mantenimento e lo sviluppo del patrimonio cimiteriale (es. progettazione e/o realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento del patrimonio esistente, riqualificazione aree interne, potenziamenti e ampliamenti cimiteriali).

ART. 4 DURATA

La presente convenzione ha validità ed efficacia pari a quella del Consiglio di Bacino, attualmente fissata al 30.06.2035.

Il Comune e il Bacino Priula convengono che il servizio cimiteriale integrato avrà luogo nel territorio del Comune a far data dal __/__/____.

E' fatta salva la facoltà di recesso secondo le previsioni contenute nel successivo articolo 11.

ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Al Bacino Priula, quale ente di coordinamento intercomunale ed al fine di garantire una gestione uniforme del servizio pur nel rispetto delle peculiarità delle singole amministrazioni comunali, competono le seguenti attività:

- a) entro 18 mesi dall'approvazione della presente Convenzione da parte dell'Assemblea di Bacino, la predisposizione del regolamento

- d'ambito di polizia mortuaria da sottoporre ai Comuni per l'approvazione di competenza e/o la facoltà di proporre modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di polizia mortuaria;
- b) l'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e relativi aggiornamenti da sottoporre al Comune per l'adozione;
 - c) l'elaborazione di tariffe di bacino per operazioni cimiteriali e/o di cessioni cimiteriali da sottoporre al Comune per l'approvazione di competenza;
 - d) l'affidamento della gestione del servizio cimiteriale integrato in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ivi compreso l'espletamento dei connessi adempimenti istruttori (es. relazione *ex art. 34 decreto legge 179/2012*);
 - e) la direzione, la sottoscrizione e la gestione contrattuale del contratto di servizio, ossia del contratto col soggetto affidatario della gestione del servizio cimiteriale integrato avente ad oggetto i servizi cimiteriali ordinari, nonché dei contratti da sottoscrivere per la realizzazione delle attività cimiteriali straordinarie: a tal fine, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune legittima il Direttore del Bacino Priula a sottoscrivere per il Comune il predetto contratto di servizio, nonché gli ulteriori contratti per le attività straordinarie da erogarsi e realizzarsi nel territorio del Comune secondo le regole stabilite nell' successivo art. 9;
 - f) la proposta di programmazione delle attività di investimento cimiteriale;
 - g) assicurare la continuità del servizio pubblico e gli interventi urgenti;

a tutela dell'incolumità pubblica in caso di rilevamento di situazioni di pericolo;

- h) assicurare l'esecuzione delle ordinarie attività di esumazione/estumulazione massive da svolgere alla fine dei cicli di sepoltura;
- i) regolare gli orari di accoglimento in cimitero dei defunti per la successiva sepoltura, nonché proporre al comune l'orario di apertura e chiusura dei cancelli d'accesso ai cimiteri con l'obiettivo della loro omogeneità a livello di bacino.

Nell'esercitare tali competenze il Bacino Priula tiene conto sia delle specifiche esigenze e caratteristiche dei cimiteri del singolo comune sia degli obiettivi di uniformità del servizio a livello di bacino, con l'implementazione di costi omogenei a parità di standard di servizio, e l'ottenimento di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione sovracomunale del servizio.

ART. 6 - COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE

Al Comune competono:

- a) le funzioni di Polizia Mortuaria svolte dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale;
- b) l'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale proposto ed inviato dal Bacino Priula;
- c) l'approvazione, su proposta del Bacino Priula, del Regolamento di Polizia Mortuaria d'ambito o di modifiche ed integrazioni al vigente R.P.M.C.
- d) l'approvazione, su proposta del Bacino Priula, della programmazione

pluriennale degli interventi di manutenzione straordinaria ed ampliamenti dei cimiteri, nonché l'adozione dei conseguenti atti e provvedimenti;

- e) l'approvazione, su proposta del Bacino Priula, delle tariffe dei servizi a domanda individuale e/o di cessioni d'uso di manufatti ed aree cimiteriali;
- f) il pagamento del corrispettivo direttamente al gestore del Servizio, qualora parte del servizio non risulti coperto dalle tariffe, diritti e canoni a carico degli utenti, ovvero il riversamento a proprio favore dei maggiori ricavi di esercizio, previo visto di regolarità apposto dal competente ufficio del Consiglio di Bacino ed in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.

L'assenza della proposta del Bacino Priula prevista nell'elenco che precede alle lettere da b) ad e) non osta all'esercizio da parte del Comune delle competenze ivi previste.

Il Comune s'impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del servizio cimiteriale integrato, con particolare riferimento all'adozione in tempi brevi dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E DI COLLABORAZIONE

Al fine di assicurare un esercizio efficace ed efficiente della funzione associata oggetto della presente Convenzione il Comune ed il Bacino Priula si impegnano a collaborare fattivamente ed a scambiarsi tutte le informazioni, dati e documentazione utili e necessari, anche mediante la reciproca messa a disposizione delle rispettive banche dati. L'accesso a tali

banche dati ed informazioni è altresì consentito al Gestore del servizio per garantirne una sua erogazione efficace e tempestiva. Parimenti il Gestore garantisce al Comune ed al Bacino Priula l'accesso alle proprie banche dati.. Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione il Consiglio di Bacino ed il Comune individuano i rispettivi referenti, di cui si comunicheranno reciprocamente i nominativi, nonché ogni successiva variazione di uno o più di tali dati. E' inoltre cura del Consiglio di Bacino comunicare al Comune il referente del Gestore del servizio.

ART. 8 CONCESSIONI SU BENI IMMOBILI E COMODATO DI BENI MOBILI PER IL SERVIZIO CIMITERIALE INTEGRATO

Ai fini dell'erogazione del servizio cimiteriale, il Comune concede in uso gratuito al Gestore indicato dal Bacino Priula, a decorrere dalla data di avvio del servizio prevista dal precedente art. 4 e per la durata della gestione, i beni immobili cimiteriali catastalmente identificati come segue:

[INSERIRE DATI CATASTALI]

Il Comune concede altresì in comodato ad uso gratuito al Gestore, per il medesimo periodo, tutte le attrezzature in dotazione ai rispettivi cimiteri (es.: scale, alzaferetri, arredi, mobili, ecc.).

I beni immobili oggetto di concessione e i beni mobili oggetto di comodato saranno meglio identificati da un verbale di consistenza che verrà redatto tra il Comune, il Bacino Priula e il Gestore conformemente a quanto previsto nel Contratto di Servizio.

ART. 9 DEFINIZIONE ED AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI CIMITERIALI DI CARATTERE STRAORDINARIO

Il Bacino Priula definisce, sulla base della programmazione degli interventi

di manutenzione straordinaria e di ampliamento dei cimiteri approvata dal Comune, l'oggetto del singolo intervento di carattere straordinario (comprensivo anche di un cronoprogramma per la sua progettazione e/o realizzazione) unitamente ad un preventivo, strutturato come quadro economico e corredato da specifico piano economico finanziario, predisposto dal Gestore del servizio e di cui verifica preliminarmente la congruità, oltre che la conformità alle specifiche regole contenute nel Contratto di servizio e, in particolare:

- a. il rispetto delle regole sull'esternalizzazione di lavori, servizi e forniture attualmente contenute nel D.lgs. 50/2016;
- b. i ribassi ottenuti in sede di affidamento a totale vantaggio del comune, così come tutte le economie rilevate;
- c. il riconoscimento al Gestore delle proprie spese connesse all'affidamento ed all'esecuzione dell'intervento nella misura e secondo le regole stabilite dal Contratto di Servizio.

L'esecuzione di ciascun intervento di carattere straordinario, previa approvazione da parte del Comune, sarà quindi oggetto di uno specifico contratto in conformità alla previsione di cui al precedente art. 5, lettera e): tale contratto dovrà in ogni caso essere corredato dal cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento e dal relativo piano economico finanziario.

Il Comune si riserva, esclusivamente per motivi di interesse pubblico, di non aderire alla definizione del singolo intervento come proposta dal Bacino Priula.

ART. 10 RAPPORTI FINANZIARI

L'adesione al Servizio comporta l'obbligo del Comune di corrispondere al

Bacino Priula un canone annuo così determinato:

Fascia Comune	Descrizione classe	Adesione convenzione €/anno (+ IVA di legge)
1	1 – 10.000 abitanti	100,00 €
2	10.001 – 30.000 abitanti	150,00 €
3	> 30.001 abitanti	200,00 €

Tale canone sarà soggetto esclusivamente ad aggiornamento periodico sulla base della variazione media dell'indice ISTAT FOI dell'anno solare precedente.

L'Assemblea di Bacino si riserva la facoltà di rideterminare, se necessario, tale canone.

ART. 11 – RECESSO

Il Comune ed il Bacino Priula si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione decorsi:

- 2 anni in caso di prosecuzione del Comune nell'esercizio associato della funzione cimiteriale;
- 3 anni in caso di precedente adesione al servizio cimiteriale «operazioni primarie»;
- 5 anni in caso di prima adesione del Comune all'esercizio associato della funzione cimiteriale.

Tali termini decorrono dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Il recesso va comunicato con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi ed avrà decorrenza dall'anno solare successivo.

L'esercizio della facoltà di recesso comporterà la cessazione parziale (ossia, per il territorio del Comune), del contratto di servizio col Gestore *ex art.* 1353 c.c.: tale cessazione avrà la medesima decorrenza del recesso di cui al

periodo che precede e non produce effetti per le prestazioni già eseguite. Rimane, pertanto, salvo il diritto del Gestore ad essere remunerato per tutti i servizi e le attività svolte nel periodo di vigenza contrattuale, nonché per l'eventuale residuo ammortamento delle attività straordinarie affidate nel medesimo periodo.

ART. 12 – AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE

Il Bacino Priula ed il Comune si riservano espressamente la facoltà di aggiornare i contenuti della presente Convenzione al fine di renderla idonea ad attuare la futura normativa sulla regolazione e gestione del servizio cimiteriale per ambiti territoriali ottimali (*cc.dd. ATOC*).

ART. 13 – RESPONSABILITA'

Con la sottoscrizione e la corretta esecuzione della presente Convenzione il Comune è esonerato dalle responsabilità connesse all'esercizio della funzione cimiteriale ed all'erogazione del servizio cimiteriale integrato, fatto salvo quanto previsto dal Contratto di Servizio in materia di presa in carico del servizio.

ART. 14 - ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Sono a carico del Bacino Priula tutte le spese per imposte e tasse presenti e future inerenti la stipulazione della presente Convenzione, che ha luogo in forma di scrittura privata.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo *ex art. 16, Allegato "B"* del dpr 26.10.1972, 642 e non soggetta all'obbligo di registrazione *ex art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione"* del dpr 26.04.1986 n. 131.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Alla presente Convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.

La presente Convenzione, dattiloscritta su n. __ (_____) pagine, copertina compresa, e consta di n. 15 (_____) articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE: Il Dirigente dell' Area/Settore

PER IL BACINO PRIULA: Il Direttore

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali.